



ALLEGATO N. 1



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
CLASSIFICATI CON ILCOD. EER 200201 RACCOLTI NEL COMUNE
DI LIVORNO E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN
LOCALITÀ VALLIN DELL'AQUILA.**

IL RUP

0	17/12/2018	Capitolato Speciale di Appalto	M.Giovannetti	M.Giovannetti	F.Cecchi
REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AREA MANUTENZIONE e IMPIANTI					

INDICE

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - REVISIONE PREZZI
- ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 8 - ANTICIPAZIONI
- ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE - TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO
- ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART.13 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 19 - SUBAPPALTO
- ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 25 - RISERVATEZZA
- ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 28 - RISERVE E RECLAMI
- ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 33 - FORO COMPETENTE
- ART. 34 - MODALITÀ DI APPALTO

TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE

AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUTITI DAL COD. EER 200201 RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

- ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 36 - QUANTITÀ ANNUA STIMATA
- ART. 37 - MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 38 - PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 39 - VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 40 - ADEMPIMENTI AMBIENTALI
- ART. 41 - PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO
- ART. 42 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 43 - ELENCO ALLEGATI

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 200201 raccolti nel Comune di Livorno così come successivamente dettagliato.

Ai sensi dell'art. 48, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che:

La prestazione principale consiste nelle attività di avvio a recupero, trattamento del rifiuto;

Non è prevista alcuna prestazione secondaria.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto che verrà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario **avrà la durata di 1 anno** decorrente dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, , e comunque fino al raggiungimento, per ogni anno di contratto, dell'importo annuo di € 139.680,00 + Iva (**limite massimo annuo di valore del contratto**)

Decorso il termine di scadenza del contratto, l'Aamps si riserva la facoltà di proroga tecnica [per un periodo massimo di 3 mesi qualora fosse necessario per la conclusione delle procedure di gara e per l'individuazione di un nuovo contraente]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni (art.106 co.11 del D.lgs. n.50/2016).

ART. 3 – OPZIONI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per 1 anno; (per un massimo di 2 volte), alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dall'A.Am.P.S Spa, per i 2 anni successivi al primo, da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno (1 anno + 1 anno).

Nel caso in cui l'A.Am.P.S Spa decida di non esercitare il diritto di rinnovo, alla società appaltatrice nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo e nulla potrà pretendere. Infatti il contratto alla scadenza del primo anno, salvo quanto sopra descritto, cesserà i suoi effetti.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

Per le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio si rimanda a quanto indicato nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;

- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 12/03/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato.
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- d. Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. L'impresa declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti presso l'impianto, non vengano trattati secondo le norme di legge.
- e. L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- f. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della

ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- i. L'osservanza degli adempimenti previsti in materia di trattamento rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'ente autorizzatore.
- j. Trasmettere entro i termini stabiliti dall'art. 188 del D.Lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i rifiuti oggetto del presente appalto;
- k. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- l. In caso di fermo impianto anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo incendio, sequestro impianto ecc.) la ditta appaltatrice deve indicare entro 8 ore dall'evento un impianto alternativo per il conferimento entro un raggio di 30 km oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento del rifiuto con oneri e spese a carico della ditta appaltatrice;

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato. Per servizi essenziali si considera l'attività di ritiro del percolato prodotto dalla stazione appaltante.

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'art.26 del presente capitolato speciale di appalto.

ART.8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE - TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- Certificato di pagamento emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a giorni 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto indicato nell'art.102 co.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 co.13 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il

direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il TITOLO V del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, e/o forme di recupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, ivi compreso il

limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto alle Imprese di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.



In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziat.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziat dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziat.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi

individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da I a L (per ogni inadempimento)	7	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti oltre le 3 e non oltre le 24 ore (per ogni inadempienza e per ogni tipo di servizio)	35	€ 500,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00

Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	32	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	32	€ 2.000,00
Ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti oltre le 24 ore per la prima volta durante la durata contrattuale	35	€ 2.000,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti	7
Subappalto non autorizzato	19
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	9
Ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti oltre le 24 h per la seconda volta durante la durata contrattuale)	35

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere



all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 28 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa – cfr. artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e s.m.i. – (art. 216 co. 17 del D.lgs. n.50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.lgs.152/06 e smi.

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei.

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell'Artigianato 39/B 57121 Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I soggetti interessati potranno prendere visione dell'informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all'URL: <https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/>

Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate nell'informativa Privacy di AAMPS Spa.

ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.



Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 33 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 – MODALITÀ DI APPALTO

La presente gara di appalto sarà esperita mediante procedura aperta ed aggiudicata con l'applicazione del criterio del prezzo più basso - o minor prezzo -, determinato ai sensi degli artt.95 co.4 lett. b) e 97 co.1 del D.lgs. n.50/2016.

Per il criterio di determinazione dei prezzi unitari si rimanda al seguente TITOLO 2 del presente Capitolato.



TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DAL COD. EER 200201 RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

ART. 35 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio prevede l'avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il codice EER 200201 (rifiuti biodegradabili-sfalci e potature), raccolti nel Comune di Livorno e stoccati presso impianto di messa in riserva (attività R13 ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) destinati presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria.

Il trasporto ed il recupero di sfalci e potature presso lo/gli impianto/i autorizzato/i avverranno secondo un piano di lavoro concordato con la ditta aggiudicataria e **saranno svolti direttamente o per conto della stazione appaltante.**

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza Aamps Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

Il servizio di ritiro del rifiuto potrà essere svolto dalle ore 6.00 alle ore 18.00, per 6 (sei) giorni la settimana dal lunedì al sabato, eventualmente compresi i festivi, sulla base degli accordi stipulati direttamente con la committenza.

Si prevede di dover ritirare fino a 2 conferimenti/giorno.

Indicativamente il carico medio di ogni conferimento è di circa 18/20 tonnellate.

L'impresa esecutrice quindi dovrà provvedere ad avviare a recupero il rifiuto proveniente dall'impianto ubicato in loc. Vallin dell'Aquila, che verrà come detto trasportato autonomamente dalla stazione appaltante.

La programmazione settimanale degli interventi verrà concordata con la stazione appaltante ogni venerdì per la settimana successiva.

Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da avviare a recupero, dipendente dalle esigenze impiantistiche della Stazione appaltante potrà essere comunicata all'aggiudicataria anche telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

L'interruzione del servizio, per un periodo superiore a tre ore, determina l'applicazione e di quanto previsto agli artt. 26 e 27.

Per le caratteristiche del rifiuto oggetto del presente articolo si rimanda alla Caratterizzazione dei Rifiuto, di cui all'Allegato 1.

La ditta aggiudicataria del presente appalto, al momento della firma del contratto, deve indicare la disponibilità di almeno un ulteriore impianto rispetto a quello previsto per la partecipazione alla gara documentando tale circostanza con atto esplicito di impegno a ricevere il rifiuto (codice EER 200201) da parte dell'impianto stesso.

L'impianto dovrà essere dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio di trattamento (attività R3 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal cod. EER 200201.

È ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il pre-stoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto si applicano i contenuti dell'art. 26.

ART. 36 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA

La quantità di rifiuti da avviare a recupero di materia (ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) è pari a circa 4.800 ton/anno di sfalci/potature cod. EER 200201 e 120 ton/anno sfalci/potature (palme) cod. EER 200201.

Le quantità di rifiuti da avviare mensilmente a trattamento non sono costanti ma variano in funzione della stagionalità.

I picchi nella produzione dei rifiuti si hanno nei mesi primaverili ed autunnali, dove la produzione può raggiungere anche le 600 ton/mese.

Inoltre la produzione si intensifica dopo eventi eccezionali e imprevedibili quali a titolo esemplificativo mareggiate, alluvioni e nevicate

In questi casi la produzione del rifiuto può superare le 700 ton/mese.

I rifiuti, pur essendo classificati sempre con il Cod. EER 200201, hanno caratteristiche qualitative diverse in funzione della stagionalità: in primavera si hanno elevati quantitativi di sfalci d'erba, mentre nel resto dell'anno il rifiuto è costituito prevalentemente da potature.

In dettaglio la produzione settimanale stimata ed attesa, salvo imprevisti, ammonta a circa 90 tonnellate; sulla base delle esigenze della Stazione appaltante il quantitativo giornaliero può essere estremamente variabile.

ART. 37 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Non richiesti.

ART. 38 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Non richiesto.

ART. 39 – VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al momento della fase di ritiro del rifiuto l'Appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza qualitativa dello stesso a quanto indicato nei formulari di identificazione del rifiuto o nei documenti di trasporto associati al carico.

Nel caso in cui il materiale non risultasse conforme, l'Appaltatore è tenuto a contattare entro un'ora, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per eseguire congiuntamente il controllo del materiale.

Nel sopralluogo verrà compilato il verbale di accertamento in contraddittorio.

Nel caso di impossibilità a presenziare subito al contraddittorio da parte del referente A.Am.P.S. spa, l'appaltatore è tenuto a relazionare per iscritto la stazione appaltante anche con documentazione fotografica comprovante la non conformità del materiale. La documentazione dovrà essere inviata entro le 24h successive.

Nel caso in cui l'appaltatore ravvisi una non conformità del materiale dopo averlo preso in carico o al momento dello scarico presso l'impianto di recupero niente può essere richiesto alla stazione appaltante.

ART. 40 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI

L'appaltatore è tenuto:

- Ad inviare ogni lunedì, alla stazione appaltante, il resoconto dei movimenti accettati la settimana precedente;
- Ad inviare ogni lunedì per e-mail o fax o PEC (i riferimenti saranno comunicati all'inizio del servizio) alla stazione appaltante copia dei FIR accettati dall'impianto di destinazione la settimana precedente.

ART. 41 – PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio sono previsti i seguenti prezzi unitari da sottoporre a ribasso percentuale:

VOCE	UM	VALORE	RIF. CAPITOLATO
AVVIO A RECUPERO SFALCI E POTATURE cod. EER 200201	€/t	28,00	art.35
AVVIO A RECUPERO SFALCI E POTATURE cod. EER 200201 "PALME"	€/t	44,00	art.35

I prezzi di cui sopra comprendono i costi dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico della/e ditta/e appaltatrice/i.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.

ART. 42 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara di appalto l'Operatore Economico concorrente, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- Disponibilità di un impianto/più impianti o possibilità di accesso ad un impianto/più impianti, dotato/i di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal cod. EER 200201, con capacità autorizzata di almeno 10.000 ton/anno; **l'impianto dovrà essere ubicato entro un raggio di 60 km dalla sede impiantistica di A.Am.P.S. spa ubicata in via dell'Artigianato 32 a Livorno; la distanza sarà calcolata in linea d'aria mediante utilizzo di cartografia dell'area di interesse.**
- Quanto altro specificato e dettagliato nel Disciplinare di gara.

ART. 43 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1.1: Caratterizzazione di Base del Rifiuto oggetto di gara;